

Il principio, secondo il quale elementi non distintivi non possono fondare un rischio di confusione, troverebbe infine espressione anche nella giurisprudenza del Tribunale, secondo la quale, in generale, il pubblico non considera come elemento descrittivo o dominante dell'impressione globale prodotta da un marchio complesso un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso.

⁽¹⁾ GU 2009, L 78, pag. 1

Impugnazione proposta il 24 dicembre 2012 dalla Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012, causa T-161/06, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/ Commissione europea

(Causa C-615/12 P)

(2013/C 63/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentante: avv. H. Karl)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare in toto la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, causa T-161/06, e pronunciarsi nel merito;

— in subordine: rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione sulla violazione di norme procedurali, a causa della cui illegittima applicazione il ricorso sarebbe stato respinto in quanto irricevibile, con conseguente lesione degli interessi della ricorrente, nonché sulla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

Nella sua sentenza il Tribunale avrebbe respinto il ricorso in quanto irricevibile, poiché esso non sarebbe stato sufficientemente motivato tenuto conto del fondamento normativo e quindi non sarebbe stato conforme ai requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Ciò non corrisponderebbe alle risultanze degli atti di causa. Le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura sarebbero state applicate in modo arbitrario e contrario allo scopo della norma.

Inoltre il Tribunale non avrebbe affatto preso in considerazione le ulteriori argomentazioni contenute nella replica della ricorrente, così come gli argomenti contenuti nella sua presa di posizione sulla eccezione di irricevibilità, nell'ambito della questione relativa alla fondatezza ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), oppure li avrebbe presi in considerazione soltanto allo scopo di argomentare il difetto e così avrebbe respinto in quanto irricevibile il ricorso in violazione delle norme procedurali e senza tenere in nessuna considerazione tutti gli argomenti.

Con la sua decisione di respingere il ricorso in quanto irricevibile, il Tribunale avrebbe preso una decisione che, in tale forma, avrebbe potuto essere presa ed essere impugnata già nell'anno 2007, e con ciò ha violato qualunque principio di prevedibilità, trasparenza e efficienza nel procedimento. Di conseguenza il procedimento dinanzi ad esso svoltosi non sarebbe stato né equo né equilibrato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 2 gennaio 2013 — Cartier Parfums — Lunettes SAS e Axa Corporate Solutions assurances SA/Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko Trade SRO, Jaroslave Mateja, Groupama Transport

(Causa C-1/13)

(2013/C 63/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Cartier Parfums -Lunettes SAS e Axa Corporate Solutions assurances SA

Convenute: Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Société Inko Trade SRO, Société Jaroslave Mateja Société, Groupama Transport

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che la competenza del giudice precedentemente adito è accertata qualora nessuna parte abbia eccepito la sua incompetenza ovvero detto giudice si sia dichiarato competente con decisione irrevocabile per qualsiasi motivo, segnatamente l'esaurimento dei mezzi di ricorso.

⁽¹⁾ GU 2000, L 12, pag. 1.